

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA deliberato nella seduta del 7 novembre 2025

Premessa:

VISTA la Circolare n. 362 del 25 agosto 1998;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 che ha statuito un principio non esclusivamente repressivo, ma anche risarcitorio-riparatorio volto al perseguimento di una finalità rieducativa mediante attività di tipo 'riparatorio' di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ...).

VISTO in particolare l'art.3 del suddetto D.P.R che testualmente si cita: *1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;*

VISTE le LINEE DI INDIRIZZO di cui alla nota ministeriale n.30 del 15 marzo 2007 *che a tale articolo esplicitamente si richiama nell'evincere la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche;*

VISTA la Direttiva 5 febbraio 2007, n.16;

VISTA la nota ministeriale n.107190 del 19/12/2022;

VISTA la nota ministeriale n.5274 del 11/07/2024;

VISTA la nota ministeriale n.3392 del 16 giugno 2025;

Art. ____ 1 Divieto dell'uso dei cellulari

1. **A decorrere dal 1 settembre 2025** è vietato l'uso di smartphone o altri dispositivi elettronici personali (es. smartwatch, tablet privati, cuffie wireless) *durante l'intero orario scolastico*, ivi comprese lezioni, intervalli, spostamenti, attività extracurricolari in tutte le pertinenze dell'istituto;
2. Le uniche **deroghe** ammesse sono:
 - nei casi in cui *l'uso di tali dispositivi sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP)*, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per *motivate necessità personali* da documentare con apposita istanza;
 - nei casi in cui, sulla base del *Progetto formativo individuale (PFI)* adottato dalla scuola, l'uso di tali dispositivi sia strettamente funzionale ad una reale personalizzazione del percorso di studi dello studente;
 - per *gravi e documentati motivi di salute*
3. **Continua, invece, ad essere consentito l'uso di altri strumenti digitali-non personali-presenti negli ambienti scolastici, quali:** tablet, PC, notebook, i-pad, smart TV, aule immersive, ed altre dotazioni tecnologiche, la cui regolamentazione sarà normata da apposite delibere degli organi collegiali quali il collegio docenti per gli aspetti didattici ed il consiglio d'istituto per gli aspetti organizzativi. È consentito l'utilizzo degli I-pad con il consenso del docente e sotto la sua responsabilità, per finalità inclusive (specie nei confronti di alunni diversamente abili e DSA), didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. A tal riguardo si raccomanda ai docenti di favorire una didattica cooperativa che consenta di monitorare costantemente un uso improprio del device.
4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la **sanzione** di cui al quadro sintetico allegato al presente regolamento.
5. In caso di **recidiva** si applica la **sanzione** previste al quadro sintetico del presente Regolamento con misure crescenti
6. L'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire immagini, filmati, registrazioni vocali riconducibili a persone dell'ambito scolastico e/o la loro diffusione (mediante posta elettronica, sms, siti internet), in violazione del diritto alla privacy, è punita con la sanzione dell'**allontanamento dalla comunità scolastica di cui al quadro sintetico** del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della

scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati, inoltre, a risarcire il danno arrecato.

7. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come **cyberbullismo** implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale (Legge sul cyberbullismo 18/6/2018 n° 71 e Legge sulla privacy 30/6/2003 n°196).
8. **Analogo divieto di cui al comma 1, salvo comprovate esigenze di servizio, vige per tutto il personale scolastico durante le attività didattiche.** Ciò in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998);
9. Viene salvaguardato, comunque, ed *esclusivamente per finalità didattiche*, l'utilizzo di altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, quali pc, tablet, lavagne elettroniche, secondo le modalità che saranno comunicate con apposite circolari.

Sanzioni applicate in via crescente con descrizione dettagliata nell'elenco estratto dal regolamento e quadro sintetico

⁽¹⁾ richiamo verbale del docente, annotazione nel registro elettronico e comunicazione ai genitori

⁽²⁾ nota disciplinare scritta del docente annotata nel registro elettronico e visibile solo da parte dei docenti del consiglio di classe. Successiva comunicazione telefonica ai genitori (protocollata a fonogramma) di riconsegna del cellulare al proprio figlio solo a fine giornata. Ripresa delle lezioni il giorno successivo solo alla presenza dei genitori.

⁽³⁾ convocazione della famiglia e applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15gg, con o senza obbligo di recupero, previa delibera del Consiglio di Classe.